

**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (Legge di Bilancio 2024)

1

**1.** Premessa; **2.** Soggetti ammessi; **3.** Soggetti non ammessi e cause di esclusione; **4.** Redditi oggetto del concordato; **5.** Aspetti procedurali; **6.** Effetti del concordato; **7.** Cessazione e decadenza del concordato. **8.** Determinazione degli acconti. **9.** Concordato Biennale per i contribuenti forfettari. **10.** Disposizioni di coordinamento.

\*\*\*

### 1. Premessa

Il nuovo **concordato preventivo biennale (c.d. CPB)**, dedicato ai contribuenti “di minori dimensioni”, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 - 39) del D. Lgs. 12.02.2024 n. 13. Attraverso tale istituto, si intende far emergere **spontaneamente** materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. **In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP <sup>1</sup>.**

Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA <sup>2</sup>.

### 2. Soggetti ammessi

Possono accedere al concordato i **contribuenti di minori dimensioni**, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato <sup>3</sup>.

In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli indici di affidabilità (ISA);
- i contribuenti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.

<sup>1</sup> In questo modo le tasse per il biennio 2024 e 2025 vengono pagate non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

<sup>2</sup> Il concordato preventivo non esplica alcun effetto ai fini iva (art. 18 D. Lgs. n. 13/2024), in ragione della indisponibilità di tale imposta prevista dalle normative comunitarie.

<sup>3</sup> Il concetto viene esplicitato solo in modo indiretto, tramite richiamo delle norme che disciplinano la procedura (artt. 10 e 13 del D. Lgs. n. 13/2024).

**STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.**

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)  
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032  
E-mail: [info@studiopucci.com](mailto:info@studiopucci.com)  
Website: [www.studiopucci.com](http://www.studiopucci.com)

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

### 3. Soggetti non ammessi e cause di esclusione

2

Sono esclusi dal concordato preventivo biennale:

- i contribuenti che **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- i **contribuenti condannati** per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), dall'articolo 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), nonché dagli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio) del c.p., commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- i contribuenti che pur esercitando attività economiche per le quali non risultano approvati gli ISA (salvo il caso in cui abbiano adottato il regime forfettario);
- i contribuenti che dichiarano ricavi/compensi di importo superiore a € 5.164.569,00;
- i contribuenti, che sul periodo d'imposta precedente al biennio cui si riferisce la proposta, hanno debiti:
  - per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
  - o per contributi previdenziali definitivamente accertate (sentenza irrevocabile/atti impositivi non più impugnabili) che siano d'importo complessivamente pari o superiori a € 5.000,00 (compresi interessi e sanzioni) e senza considerare quelli oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione (fino alla eventuale decadenza da tali provvedimenti: mancato pagamento di 8 rate per le cartelle, ecc.).

### 4. Redditi oggetto del concordato

I redditi oggetto di concordato riguardano:

- **il reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del T.U.I.R., **senza considerare** i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all'articolo 5 del T.U.I.R..

**Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato;**

---

**STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.**

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)  
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032  
E-mail: [info@studiopucci.com](mailto:info@studiopucci.com)  
Website: [www.studiopucci.com](http://www.studiopucci.com)  
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

- **il reddito d'impresa**, di cui all'articolo 56 del T.U.I.R. e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del T.U.I.R., ovvero, per le imprese minori, all'articolo 66 del T.U.I.R., **senza considerare** i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., o a un Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del T.U.I.R.

Anche per i soggetti che determinano il reddito d'impresa, viene stabilito che il che il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato. Viene anche stabilito che le **perdite fiscali**, che sono state conseguite dal contribuente nei periodi d'imposta precedenti, vanno a ridurre il reddito determinato nel rispetto di quanto stabilito in merito dagli articoli 8 e 84 del T.U.I.R.

**Il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.**

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, **senza considerare** le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive <sup>4</sup>. **Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro;**

- **il reddito dei contribuenti forfettari** è determinato secondo le regole previste per il regime stesso.

## 5. Aspetti procedurali

La procedura è avviata tramite una proposta dall'Agenzia delle Entrate al potenziale destinatario, il quale viene invitato ad aderire alla definizione biennale:

- del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni;
- del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Si tratta, pertanto, della possibilità:

- di definire in anticipo quando il contribuente andrà a dichiarare nei quadri RF/RG o RE nelle proprie dichiarazioni dei redditi/Irap;

<sup>4</sup> Ai fini dell'IRAP operano regole del tutto analoghe a quelle viste per le imprese.

**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

- per i due periodi d'imposta successivi, a fronte della quale sono previsti determinati benefici.

Dal punto di vista procedurale, l'art. 8 del D. Lgs. n. 13/2024, prevede che:

- a) L'Agazia delle Entrate, entro il 15 giugno di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti (o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche) appositi programmi informatici (software) per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. **In merito, con provvedimento n. 68718/2024 del 28 febbraio 2024, del direttore dell'Agazia delle Entrate**, è stato previsto che la trasmissione dei dati all'Agazia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
- b) Con provvedimento n. 68629/2024 del 28 febbraio 2024, del direttore dell'Agazia delle Entrate è stato approvato, insieme ai 175 ISA, il modello per la comunicazione dei dati per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, per i periodi d'imposta 2024 e 2025.
- c) Tramite l'applicativo, il contribuente potrà ottenere una proposta personalizzata di base imponibile per le tasse relative agli anni d'imposta 2024/2025. Il Modello riguarda i contribuenti che nel periodo d'imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore:
- **Agricoltura;**
  - **Manifatture;**
  - **Servizi;**
  - **Attività professionali;**
  - **Commercio;**

per le quali risultano approvati gli ISA e che sono tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il modello, denominato CPB, è parte integrante dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA ma deve essere presentato solo da chi intende accettare la proposta di concordato.

- d) I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, dovranno compilare il modello nelle quattro parti relativi alle condizioni di accesso, ai dati contabili, all'indicazione dell'imponibile ai fini della proposta e infine all'accettazione della proposta. La **prima parte** è dedicata ai **requisiti di accesso e all'assenza di cause di esclusione**:

Rigo	Condizioni di accesso	Barrare la casella
PO1	Presenza dei requisiti	
PO2	Assenza di cause d'esclusione	
PO3	Presenza di eventi straordinari	

**STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.**

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)  
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032  
E-mail: [info@studiopucci.com](mailto:info@studiopucci.com)  
Website: [www.studiopucci.com](http://www.studiopucci.com)  
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

dove nel **rigo P01** il contribuente dichiara di non avere debiti tributari o previdenziali superiore a 5mila euro; nel **rigo P02** certifica l'assenza delle cause di esclusione (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno degli ultimi tre anni, o di condanne civili e penali che in base alla norma non consentono di applicare questo strumento); nel **rigo P03** riporterà il codice relativo di eventuali eventi straordinari.

5

Nella **seconda parte** dovranno essere indicati **i dati contabili del contribuente**:

Rigo	Dati contabili	Importi
<b>P04</b>	<b>Reddito rilevante ai fini del CPB</b>	
<b>P05</b>	<b>Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB</b>	

Nel rigo P04 si inseriscono il reddito di impresa o da lavoro autonomo e nel rigo P05 la produzione netta ai fini IRAP.

Nella **terza parte**, si riportano gli imponibili sui quali si calcoleranno le imposte da pagare nel 2024 e 2025 e riguardano esclusivamente l'attività ordinaria, **escludendo plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze**, determinate tipologie di partecipazioni azionarie o societarie.

Rigo	Proposte	Importi
<b>P06</b>	<b>Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024</b>	
<b>P07</b>	<b>Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025</b>	
<b>P07</b>	<b>Valore della produzione netta IRAP proposta ai fini del CPB p.i. 2024</b>	
<b>P07</b>	<b>Valore della produzione netta IRAP proposta ai fini del CPB p.i. 2025</b>	

Infine, barrando la casella del rigo P10, che indica la volontà di accettare la proposta di concordato:

Rigo	Accettazione proposta CPB	Barrare la casella
<b>P10</b>	<b>Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025</b>	

- e) Utilizzando, i predetti programmi informatici, il contribuente invia i dati all'Agenzia delle Entrate, per la definizione della proposta di concordato. La proposta di concordato è elaborata e comunicata dall'Agenzia al contribuente attraverso i programmi informatici. La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una metodologia (approvata dal MEF) che valorizza le

**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi <sup>5</sup>.

6

- f) Il contribuente può aderire alla proposta entro il termine del 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione** (termine per il versamento delle imposte). Per il **primo anno** di applicazione il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il **15 ottobre 2024** (termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi). Con l'accettazione della proposta il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti che dichiarano i redditi per trasparenza vincola anche i soci e gli associati.

## 6. Effetti del concordato

L'accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d'imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Quindi, l'accettazione della proposta comporta:

- l'impegno di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP.

Per i soggetti trasparenti, l'impegno assunto dalla società di persone/soggetti assimilati (S.n.c., S.a.s. e studi associati, ex art. 5 del T.U.I.R.) o dalla S.r.l. in trasparenza (ex art. 116 del T.U.I.R.) obbligano tutti i soci/associati, con la conseguente debenza delle relative imposte;

- il contribuente deve calcolare anche i contributi previdenziali sul reddito concordato (IVS o Gestione separata Inps/cassa autonoma professionale. Resta salva la facoltà di calcolare i contributi sul reddito effettivo, se superiore <sup>6</sup>.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

<sup>5</sup> L'art. 9 del D. Lgs. n. 13/2024, dispone che la proposta di concordato deve essere elaborata dall'Agenzia delle entrate, in base ai dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia, da approvare con apposito decreto, che valorizzi le informazioni che sono già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, e che tiene conto: - degli andamenti economici e dei mercati; - delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA; - delle risultanze dell'applicazione del ISA; - dei limiti specifici imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. Per l'elaborazione della proposta, l'Agenzia delle entrate acquisisce dati anche dalle ulteriori banche dati che sono nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici.

<sup>6</sup> Art. 19 D. Lgs. 12.02.2024, n. 13.



**Dott. Rag. Claudio Pucci**

Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**

Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**

Commercialista

- sono esclusi dagli accertamenti di cui all'articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (**cf. tabella sottoindicata**):

Benefici riconosciuti ai soggetti ISA con determinati punteggi nonché ai soggetti aderenti al concordato preventivo biennale:	Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive.
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
	Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 .
	Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
	Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.**



**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

	Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
--	--

## 7. Cessazione e decadenza dal concordato

In relazione alle **cause di cessazione** e di decadenza dal concordato, va preliminarmente precisato che le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d'imposta), mentre le seconde comportano la **decadenza** degli effetti del concordato per entrambi i periodi d'imposta.

### Costituiscono cause di cessazione:

- la modifica dell'attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo ISA;
- la cessazione dell'attività in uno dei 2 periodi d'imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).

### Costituiscono cause di decadenza:

- accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di **non lieve entità** <sup>7</sup>;

<sup>7</sup> Sono violazioni di "**non lieve entità**", **a**) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto; **b**) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento; **c**) le violazioni relative agli anni oggetto del concordato, di cui: **1**) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; **2**) all'articolo 6, commi 2 -bis e 3, del D. Lgs. 471/1997, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi; **3**) all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 471/1997; **4**) all'articolo 11, commi 5 e 5 -bis, del D. Lgs. 471/1997, nonché all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Le violazioni di cui sopra, non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

- la modifica o l'integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
- verifica di una causa di esclusione (indicate nel paragrafo 3) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
- omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell'attività di controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973. La violazione non rileva ai fini della decadenza dal concordato preventivo se il contribuente regolarizza la propria posizione mediante ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

## 8. Determinazione degli acconti

Nei periodi d'imposta di applicazione del concordato è previsto che gli acconti per le imposte sui redditi e per l'Irap siano calcolati tenendo conto del reddito e del valore della produzione concordati. Una speciale disposizione è prevista per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024, per il quale alla data di accettazione della proposta (15 ottobre 2024) il contribuente ha già versato la prima rata. È stabilito che per coloro che aderiscono alla proposta di concordato, la seconda rata di acconto (da versarsi entro il prossimo 30 novembre 2024) è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto per il periodo d'imposta 2024 in base al reddito concordato e quanto già versato con la prima rata. In buona sostanza, è richiesto al contribuente che aderisce al concordato di versare gli acconti per il periodo d'imposta 2024 già tenendo conto del reddito concordato.

## 9. Concordato Biennale per i contribuenti forfettari

Il D. Lgs. n. 13/2024, prevede al Capo III il concordato preventivo biennale per i contribuenti forfettari. Le disposizioni previste per la generalità dei contribuenti trovano applicazione quasi integralmente anche al caso di specie.

Pertanto, la relativa procedura viene riassunta nel seguito in forma tabellare:

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PREVISTE PER I FORFETTARI		
Argomento	Descrizione	Rif.
Adempimenti	Non mutano gli adempimenti dichiarativi e contabili	Art. 26

**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

Effetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di dichiarare il reddito concordato ai fini dell'imposta sostitutiva</li> <li>- La dichiarazione è soggetta al controllo automatizzato, ex art. 36-bis</li> <li>- Redditi effettivi: non rilevano né si fini delle imposte né previdenziali (resta salva la facoltà di calcolare i contributi sul maggior reddito effettivo)</li> </ul>	Art. 25
Clausola di salvaguardia	Ricorre anche per i forfettari la possibilità di exit nel caso di minori redditi effettivi nella misura del 50% dei redditi pattuiti con il fisco	Art. 30
Reddito minimo	€ 2.000	Art. 28
Inaccessibilità (Cause di esclusione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2023</li> <li>- mancanza dei requisiti di cui all'art. 11 omessa dichiarazione dei periodi concordati o dei 3 precedenti; commissione di reati tributari/antiriciclaggio</li> <li>- o all'art. 10, c. 2: debiti tributari e previdenziali complessivamente superiori a € 5.000 non rateizzati/sospesi</li> </ul>	Art. 24
Decadenza	Operano le condizioni previste nell'art. 22, ove applicabili	Art. 33
Cessazione	<p>L'exit dal concordato opera dal periodo d'imposta in cui si verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica dell'attività svolta nel biennio concordatario rispetto all'attività svolta nel periodo che precede detto biennio ove tali attività non rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfettari</li> <li>- la cessazione dell'attività</li> </ul>	Art. 32

## 10. Disposizioni di coordinamento

L'art. 35 del D. Lgs. n. 13/2024 contiene norme di coordinamento riferite al concordato preventivo biennale:

- **termini per l'adesione:** non opera la "remissione in bonis" (art. 2, D.L. n. 16/2012);
- **reddito effettivo:** per il riconoscimento della spettanza/quantificazione di deduzioni/detractions o altri benefici (anche di natura non tributaria), nonché ai fini dell'ISEE, rileva il reddito effettivo (non quello concordato).

**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

Le tempistiche del concordato nel primo biennio 2024/2024	15.06.2024	31.07.2024 (o 20.08.2024 + 0,4%)	15.10.2024
	Software con cui il contribuente comunica i "dati necessari"	Versamento imposte (saldo 2023/1° acc. 2024) per tutti i "soggetti ISA" (incl. contrib. Minimi/forfettari)	Termine per l'invio del mod. Redditi/Irap 2024 (Termine per aderire al concordato)

11

Viareggio, 20 maggio 2024

**STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.**

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)  
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032  
E-mail: [info@studiopucci.com](mailto:info@studiopucci.com)  
Website: [www.studiopucci.com](http://www.studiopucci.com)  
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)

